



COMUNE DI CARAVINO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 25/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2020 - ART.107, COMMA 5 D.L.18/2020 CONVERTITO IN LEGGE 24/04/2020, N.27.

L'anno duemilaventi, addì venticinque, del mese di giugno, alle ore ventuno e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale di Caravino, in sessione Ordinaria in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
PASQUALE Clara Angela - Sindaco	Sì
CORAZZA Maurizio - Assessore	Giust.
PIGNOCCHINO Giancarlo - Consigliere	Sì
PIZZARDO Adriano - Assessore	Sì
NEBULONI Franco - Consigliere	Sì
LUBINO Maria Antonietta - Consigliere	Sì
LORENZETTO Giuliano Angelo - Consigliere	Sì
SUOZZO Andrea - Consigliere	Giust.
BOCCHIETTI Antonio - Consigliere	Sì
PERINO Edoardo Mauro Battista - Consigliere	Sì
SIMONETTO Angelo Giuliano - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott.Umberto BOVENZI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la **Sig.ra PASQUALE Clara Angela**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 25/06/2020

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2020 - ART.107, COMMA 5 D.L.18/2020 CONVERTITO IN LEGGE 24/04/2020, N.27.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*";

VISTO, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you throw*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

DATO ATTO che, con l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19; a causa della stessa e delle misure restrittive applicate, infatti, non è stato ancora presentato a questo Comune il piano finanziario da parte del gestore dell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'art. 48, commi 3 del vigente regolamento IUC per la componente TARI stabilisce che: *"Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, per il pagamento degli importi dovuti il numero delle rate e le scadenze sono determinate annualmente con apposita deliberazione del Consiglio Comunale anche contestualmente alla determinazione delle tariffe"*

VISTA la deliberazione di Consiglio n. 45 del 27/12/2019 con cui si confermavano le scadenze dei versamenti TARI per l'anno 2020 in n. 2 rate con scadenza 16/07/2020 e 30/11/2020 e che, pertanto, al fine di rispettare tali scadenze è necessario predisporre la bollettazione;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), convertito in legge 24/04/2020, n.27 che, al comma 5 prevede che i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 169, legge 296/2006 che stabilisce: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

VISTO altresì il comma 2 del medesimo art. 107 D.L. n. 18/2020 che differisce al 31/07/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono comunque essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 27/12/2019;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

- di tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019.
- di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito, in considerazione della necessità di rendere efficace la ratifica – a pena di decadenza – entro i termini previsti dagli artt. 42, comma 4, e 175, comma 4, d.lgs. 267/00, incompatibili con quelli ordinari di esecutività della deliberazione previa pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 134, comma 3, d.lgs. 267/00;

VISTO l'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale "Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.";

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to CORAZZA Maurizio

IL PRESIDENTE
F.to PASQUALE Clara Angela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Umberto BOVENZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune il 29/06/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Umberto BOVENZI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 29/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

	(Art. 134, comma 3°, del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000). Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Digitale del comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.
X	(Art. 134, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000). La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Lì 25-giu-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Umberto BOVENZI

COMUNE DI CARAVINO - TARIFFE TARI 2019			
UTENZE DOMESTICHE			
Categoria	Descrizione	Tariffa Parte Fissa	Tariffa Parte Variabile
100	Utenza domestica (1 comp.)	0,27673	33,60242
100	Utenza domestica (2 comp.)	0,32285	60,48435
100	Utenza domestica (3 comp.)	0,3558	77,28556
100	Utenza domestica (4 comp.)	0,38215	100,80725
100	Utenza domestica (5 comp.)	0,40851	120,9687
100	Utenza domestica (6 comp.)	0,42827	137,76991
UTENZE NON DOMESTICHE			
Categoria	Descrizione	Tariffa Parte Fissa	Tariffa Parte Variabile
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,68764	1,31153
102	Campeggi, distributori carburanti	1,07865	1,72061
103	Stabilimenti balneari	0,84944	0,97116
104	Esposizioni, autosaloni	0,57977	0,78068
105	Alberghi con ristorante	1,79325	2,74485
106	Alberghi senza ristorante	1,22696	2,04537
107	Case di cura e riposo	2,02247	3,74724
108	Uffici, agenzie, studi professionali	1,34831	1,56135
109	Banche ed istituti di credito	1,34831	1,40522
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e a	0,94382	1,56135
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07865	1,71749
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elet	0,48539	0,93681
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,83595	1,71749
114	Attività industriali con capannoni di produzione	1,22696	1,09295
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,46966	1,40522
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,77527	6,2454
117	Bar, caffè, pasticceria	2,69662	4,68405
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi a	2,02247	2,6543
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,7528	2,18589
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,04493	7,80675
121	Discoteche, night club	1,34831	2,67303